



BIOAGRO

BIOAGRO S.R.L.
-INNOVAZIONI E BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI-

PIANO TRIENNALE 2021-2023
IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
ai sensi della Legge n. 190/2012 e successive modifiche

INDICE

Sommario

GLOSSARIO	4
PARTE GENERALE	4
1. <i>Riferimenti normativi e atti d'indirizzo che hanno portato allo sviluppo della disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza</i>	4
2. <i>Introduzione</i>	6
3. <i>La nozione di corruzione prevista della Legge n. 190/2012</i>	8
4. <i>Inquadramento della società Bioagro S.r.l. ai fini della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza</i>	13
PARTE SPECIALE	16
I Sezione in materia di Anticorruzione	16
1. <i>Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione</i>	16
2. <i>Programmazione delle misure e soggetti coinvolti</i>	16
3. <i>Il Codice etico e di comportamento</i>	17
4. <i>Inconferibilità e incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali</i>	17
5. <i>Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)</i>	21
6. <i>Pubblicità delle misure</i>	24
7. <i>La Formazione</i>	24
8. <i>La tutela del dipendente che segnala gli illeciti (c.d. Whistleblower)</i>	24
<i>Procedura Whistleblower</i>	26
9. <i>Rotazione degli incarichi o misure alternative</i>	26
10. <i>Conflitto d'interessi</i>	26
❖ <i>Procedura contro il conflitto d'interessi anche solo potenziale</i>	27
11. <i>Il sistema di monitoraggio</i>	27
12. <i>I contenuti minimi delle misure: analisi, mappatura, valutazione e trattamento del rischio corruzione</i>	28
12.1 <i>L'attività di analisi</i>	28
12.2 <i>La valutazione e il trattamento del rischio in relazione alle attività sensibili</i>	32
➤ <i>Procedimenti di autorizzazione o concessione</i>	33
➤ <i>Procedimenti per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i>	33

➤ Procedimento per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ..	35
➤ Partecipazione a gare o bandi volti ad ottenere erogazioni, sovvenzioni o altri contributi, comunque denominati	35
➤ Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	37
➤ Gestione della rete commerciale	39
➤ Area di rischio specifico in campo economico e finanziario, connessa alla composizione dell'organo amministrativo monocratico.	41
II - Sezione in materia di Trasparenza	44
1. Trasparenza e pubblicazione degli atti.....	44
2. Obblighi di pubblicazione da parte delle società a controllo pubblico	44
➤ Procedura per la garanzia della trasparenza in ordine alla rendicontazione e all'aggiornamento periodico dell'ente controllante.	45
3. Sito web di Bioagro e introduzione della sezione "Società trasparente"	47
4. L'accesso generalizzato	48
➤ Procedura di gestione dell'accesso civico generalizzato.....	49

Allegati

- ❖ *Allegato 1 - Codice etico e di comportamento*
- ❖ *Allegato 2 - Modulo per il segnalatore (c.d. Whistleblower)*
- ❖ *Allegato 3 - Sezione Società trasparente*

GLOSSARIO

Acronimo / temine	Definizione
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
PNA	Piano nazionale anticorruzione
PTPCT	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
OIV	Organismi Indipendenti di Valutazione

PARTE GENERALE***1. Riferimenti normativi e atti d'indirizzo che hanno portato allo sviluppo della disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza***

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110, il Parlamento italiano ha approvato la Legge 6 novembre 2012 n. 190 (così detta Legge Severino), recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, entrata in vigore il 28 novembre 2012.

In attuazione della citata Legge n. 190/2012, con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - è stata introdotta la nozione di Trasparenza dell'attività amministrativa, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali di dati ed informazioni.

Successivamente, con il D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e nel suo Presidente il sistema della regolamentazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola Autorità il compito di predisporre un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Nell'impianto normativo sin qui descritto, il PNA costituisce vera e propria linea guida e di indirizzo per le singole amministrazioni, chiamate a adottare propri Piani per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con efficacia triennale (PTCT).

La disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza risulta particolarmente complessa, con particolare riferimento all'ambito di applicazione soggettivo e, più nel dettaglio, con riferimento alle società partecipate o controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Per tale motivo l'ANAC ha pubblicato due rilevanti delibere, la prima la n. 8 del 2015 e, più recentemente la n. 1134 del 2017, che dettano le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici economici. Da ultimo, la delibera ANAC n. 1064 del 2019 ha dettato le linee guida aggiornate mediante il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione.

Secondo tali Linee Guida gli enti pubblici economici sono da ritenersi tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, in quanto enti che perseguono finalità pubbliche esposti a rischi che il legislatore ha inteso prevenire. Non solo, anche le società controllate da enti pubblici economici sono tenute all'adozione del PTCT e a rispettare gli obblighi di trasparenza, nei limiti che verranno meglio descritti oltre.

I riferimenti normativi di maggiore rilievo con riferimento a quanto trattato nel presente Piano sono:

- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (T.U. Pubblico Impiego).
- Legge 16 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge Anticorruzione).
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012".

- Legge Regionale Veneto 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali".
- D.lgs. 25 marzo 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".
- D.lgs. 19 ottobre 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (tutela del così detto *Whistleblower*).
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. n. 33/2013".
- Delibera ANAC 29 dicembre 2016, n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".
- Delibera ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".
- Delibera ANAC 13 novembre 2019 n. 1064 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" con relativi allegati e "relazione illustrativa".

2. Introduzione

Il presente Piano triennale costituisce la naturale continuazione e l'aggiornamento del precedente Piano adottato per il triennio 2018-2020, ed osserva quanto disposto dalla L. 190/2012, dalle Delibere ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e n. 1064 del 13 novembre 2019. Il PTPCT è finalizzato a garantire l'attuazione da parte della Società del principio generale di anticorruzione di cui alla L. n. 190/2012.

In particolare, la **nozione di corruzione** rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale, nonché del presente Piano, ha una valenza più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, anche tutte le fattispecie nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerge un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero quando la regolarità della funzione amministrativa sia turbata dall'esterno, anche qualora tale azione si configuri solo come tentativo. La nozione viene riportata solo al fine di meglio esplicitare il plesso normativo citato, seppur Bioagro sia una società di diritto privato e, come meglio verrà descritto in seguito, non svolga alcuna funzione pubblica.

Il PTPCT fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Il Piano secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9 della legge, risponde, in generale, alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione di Bioagro Srl, in particolare, è stato redatto allo scopo di attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità:

- valutando il livello espositivo dell'Azienda;
- verificando l'efficacia delle misure poste in essere (le procedure attualmente in uso in Azienda);
- pianificando le azioni correttive per migliorare quelle già esistenti.

Gli adempimenti previsti dal PNA in capo agli enti di diritto privato, controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, possono essere così sintetizzati:

- nomina di un Responsabile per l'attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione e l'individuazione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);
- implementazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo (MOG) ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ove adottato dalla società, attraverso l'adozione di Piani di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.);
- adempimenti di trasparenza;
- misure relative all'inconferibilità di incarichi;
- misure relative all'incompatibilità;
- misure relative a commissioni, uffici e incarichi in caso di delitti contro la P.A.

3. La nozione di corruzione prevista della Legge n. 190/2012

La nozione di corruzione che viene richiamata sia dalla Legge n. 190/2012 che dal Piano Nazionale Anticorruzione ha un'accezione ampia ed è comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, e 319 *ter* c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malf funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Per completezza, anche al fine di consentire una migliore lettura del presente Piano anticorruzione, appare opportuno fare un accenno alle condotte delittuose che possono avere rilevanza, tra cui vi sono:

- **Peculato (art. 314 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria illegittimamente di una somma di denaro ovvero di altra cosa mobile altrui della quale ne abbia la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, profitti dell'errore altrui al fine di trattenere o ricevere indebitamente per sé o per un terzo, una somma di denaro o un'altra cosa mobile altrui.

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

- **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)**

Il Reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il Reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di Reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

- **Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, comma 2, e 321 c.p.)**

Il Reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il Reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato; è altresì punito il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità¹. La fattispecie de qua si distingue dal reato di concussione per l'assenza di una chiara condotta coercitiva da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, poiché il destinatario resta comunque titolare di una certa "libertà" (almeno parziale) di scelta.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Vi incorre chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità², corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

I Reati presupposto di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;

¹ Il reato de qua si affianca alle misure previste per corruzione e concussione e dal novembre 2012 è entrato nel novero dei delitti contemplati dal D.lgs. 231/2001 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

² Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), in vigore dal 28 novembre 2012.

- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, ed agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Il Reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni ovvero del suo servizio, tiene un comportamento che si sostanzia nella violazione di una o più norme di legge o di un regolamento ovvero nel mancato rispetto del divieto di astensione in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dal Legislatore. Tale condotta del soggetto agente "qualificato", ai fini della realizzazione del delitto in trattazione, viene posta in essere al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando a terzi un danno (anche di carattere non esclusivamente patrimoniale).

Pertanto, la norma punisce, ad esempio, un incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio della sua attività, non si astenga dall'attivarsi nonostante vi sia un c.d.

conflitto di interessi al fine di procurare - anche indirettamente - alla Società un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca un danno a una società concorrente.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti dalla stipulazione di contratti di pubbliche forniture. Pertanto, la norma punisce tutte le condotte caratterizzate da modalità elusive degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il Reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto od indebito utilizzo dell'identità digitale.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

4. Inquadramento della società Bioagro S.r.l. ai fini della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza

Bioagro S.r.l. -Innovazioni e Biotecnologie Agroalimentari- veniva costituita nel 1996 tra l'Istituto Lattiero Caseario e di Biotecnologie Agroalimentari di Thiene, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Federazione Regionale Agricoltori del Veneto.

Il capitale sociale - che ammonta ad euro 78.000 euro - è attualmente detenuto da Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (già Veneto Agricoltura) per una quota pari al 98,66 %. La restante parte del capitale sociale è detenuto da Confederazione Italiana Agricoltori per lo 0,33 % e da Confagricoltura del Veneto per l'1,01 % .

L'oggetto sociale di Bioagro può essere così sintetizzato:

- il trasferimento dei risultati della ricerca nel settore agroalimentare in tutta la filiera produttiva (cessione di tecnologie);
- la consulenza e l'assistenza progettuale alle aziende agroalimentari che intendono realizzare innovazioni tecnologiche;
- la vendita di fermenti ottenuti dalla ricerca di Istituti o Enti sperimentali;
- l'esecuzione di attività dimostrative sperimentali e promozionali nel settore delle biotecnologie agroalimentari accedendo anche a finanziamenti pubblici;
- l'organizzazione e/o gestione di iniziative di formazione e di aggiornamento per i tecnici impiegati nel comparto agroalimentare.

Alla luce della partecipazione societaria nel capitale sociale da parte dell'ente pubblico economico Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (d'ora in poi per comodità Agenzia Veneta o AVISP), la società Bioagro Srl è da definirsi, pacificamente, una società a controllo pubblico.

Bioagro il 16 marzo 2016 ha apportato una modifica allo statuto societario che prevede una variazione della composizione dell'organo amministrativo della società, da collegiale (Consiglio di amministrazione) a monocratico (Amministratore unico), uniformandosi così alla disposizione di cui all'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (così detto T.U. delle società partecipate).

A seguito della variazione e viste le Linee Guida ANAC (delibera n. 1134 del 2017), che consentono in via del tutto eccezionale ad un membro del consiglio di amministrazione di essere nominato Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, purché privo di deleghe di funzioni,

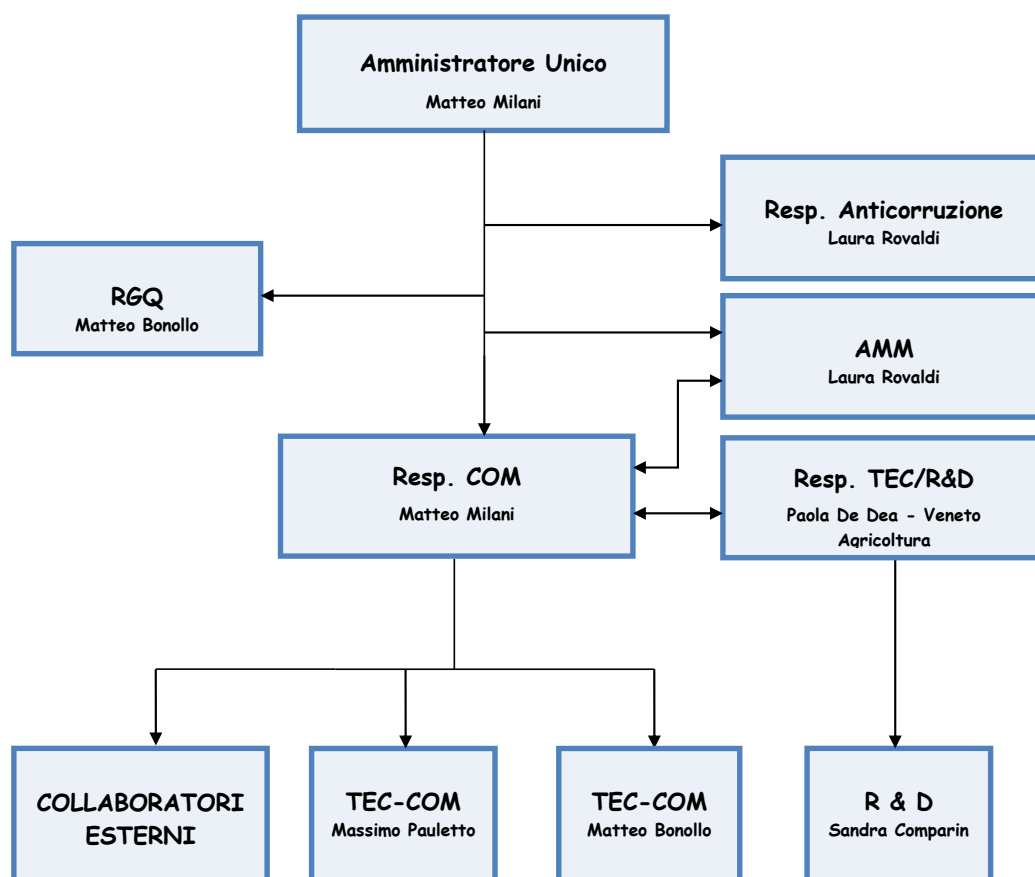
la società ha recentemente nominato a tale scopo il Responsabile amministrativo, che svolge quindi anche la funzione di Responsabile in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il co. 8-bis dell'art. 1 della l. 190/2012 attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione in tema di Anticorruzione e Trasparenza, funzione che, di regola, deve essere svolta da un soggetto terzo e diverso dal RPCT. Pur tuttavia, in casi di assoluta impossibilità alla nomina di un terzo, la funzione di OIV può essere svolta dal RPCT.

Quanto alla struttura, Bioagro ha in forza ad oggi, quattro dipendenti, tutti qualificati con mansione di impiegatizia.

Per completezza si riporta di seguito l'organigramma nominativo della società, con sommaria indicazione delle funzioni svolte da ciascun soggetto.

Organigramma nominativo Bioagro



PARTE SPECIALE

I Sezione in materia di Anticorruzione

1. *Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione*

Secondo le Linee Guida dettate dall'ANAC (delibere n. 1134 del 2017 e n. 1064 del 2019), in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo “MOG 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012.

Il comma 2-bis dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del “modello 231”, a condizione che l'ente lo abbia adottato, altrimenti vi sarebbe un'alterazione dell'impostazione del Decreto 231, fondato appunto sulla facoltatività del MOG. Per l'ANAC tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è però fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Secondo l'Autorità, le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.

Bioagro, allo stato attuale, non ha adottato un modello organizzativo, anche alla luce del fatto che il socio di maggioranza, l'Agenzia Veneta (già Veneto Agricoltura), ente pubblico economico della Regione Veneto, ha recentemente denominazione ed assetto e ha adottato recentemente un proprio “modello 231” con possibilità in un prossimo futuro di adottare un MOG coordinato con le società partecipate, non essendo Bioagro l'unica partecipazione attiva dell'Agenzia.

La società, a prescindere dall'adozione di un “modello 231”, definisce le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

2. *Programmazione delle misure e soggetti coinvolti*

Le misure volte alla prevenzione della corruzione previste dalla Legge n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza (ove nominato) e sono adottate dall'organo di indirizzo della società. Sul punto, si precisa che Bioagro, come sopra descritto, ha mutato la composizione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico, pertanto, le misure vengono

adottate dall'Amministratore unico ed elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nella persona che riveste la mansione di Responsabile amministrativo.

Sempre in capo al Responsabile amministrativo viene individuata la figura del Responsabile della trasmissione e pubblicazione di documenti, informazioni e dati.

Inoltre, proprio alla luce della peculiare struttura organizzativa della società, dotata di organico molto ridotto, il RPCT svolge anche funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), dovendo attestare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

3. *Il Codice etico e di comportamento*

Bioagro adotta un **Codice etico e di comportamento** che costituisce parte integrante del presente Piano (**Allegato 1**), in forza del quale il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel PTCT, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Il Codice etico e di comportamento è finalizzato a garantire, in generale, il pieno rispetto della legalità, prevedendo espressamente la possibilità di sanzioni disciplinari nell'ipotesi di mancata osservanza delle regole in esso contenute.

4. *Inconferibilità e incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali*

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.lgs. n. 39/2013. In particolare, la fonte normativa richiede che all'interno delle società sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”. Per i dirigenti, si applica l’art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 11, del D.lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale “Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento”.

In forza delle disposizioni di legge citate, la società adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalla pubblica amministrazione controllante, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesima.

*** ***

È altresì necessario che all’interno della società sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di *incompatibilità* nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Il D.lgs. n. 39/2013 prevede, in tal senso, le seguenti ipotesi di **incompatibilità specifiche** per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”; - art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 8, del D.lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale “gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”. Bioagro ha provveduto all’adempimento di quanto previsto dalla presente disposizione, istituendo la figura dell’amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione.

A tali fini, la società adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di

controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Inoltre, con riferimento ai limiti all'assunzione come dipendenti della società controllata da ente pubblico, l'art. 53, co. 16-ter D.Lgs. n.165/2000 prevede che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

La società assume, pertanto, iniziative volte a garantire che:

- a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

❖ **Procedura riferita all'inconferibilità degli incarichi**

- Con riferimento all'inconferibilità dell'incarico di amministratore unico, la procedura deve essere adottata in capo all'ente controllante (Agenzia Veneta).
- In ogni caso, al fine di garantire la massima trasparenza, Bioagro richiede che l'amministratore unico dichiari: l'assenza di condanne penali per delitti dolosi (non solo quindi quelli contro la pubblica amministrazione); di non rivestire incarichi politici a livello regionale e locale.
- Il Responsabile anticorruzione e trasparenza dovrà segnalare ad Agenzia Veneta, nella persona del Direttore, ogni eventuale notizia acquisita in ordine a fatti che possano essere causa di inconferibilità dell'incarico.
- Nel caso in cui Bioagro dovesse, in futuro, implementare il proprio organico e avere necessità di conferire incarichi dirigenziali, effettuerà, in sede di selezione, tutte le

attività di controllo volte all'accertamento dell'assenza di cause d'inconferibilità dell'incarico.

- Si rimanda alla procedura specifica in tema di selezione del personale per quanto qui non previsto con riferimento all'assunzione di soggetti precedentemente in forza presso l'ente pubblico controllante.

❖ **Procedura riferita all'incompatibilità di incarichi**

- La procedura riferita al controllo delle cause d'incompatibilità è simile a quella sopra descritta e viene separata al solo fine di evidenziare i due istituti.
- Con riferimento all'incompatibilità dell'incarico di amministratore unico la procedura deve essere adottata in capo all'ente controllante (Agenzia Veneta).
- In ogni caso, al fine di garantire la massima trasparenza, Bioagro richiede che l'amministratore unico dichiari l'assenza di cause d'incompatibilità previste dalla legge e rinnovi la dichiarazione per iscritto al Responsabile anticorruzione e trasparenza una volta l'anno.
- Il Responsabile anticorruzione e trasparenza dovrà segnalare ad Agenzia Veneta, nella persona del Direttore, ogni eventuale notizia acquisita in ordine a fatti che possano essere causa di incompatibilità originaria o sopravvenuta.
- Nel caso in cui Bioagro dovesse, in futuro, implementare il proprio organico e avere necessità di conferire incarichi dirigenziali, effettuerà, in sede di selezione, tutte le attività di controllo volte all'accertamento dell'assenza di cause d'incompatibilità dell'incarico, provvedendo altresì a richiedere una dichiarazione almeno una volta l'anno in ordine alla sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'incarico.

5. *Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)*

Le misure volte alla prevenzione della corruzione previste dalla Legge n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione (in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza, ove nominato) e sono adottate dall'organo di indirizzo della società.

Le misure devono avere adeguata pubblicità sia interna, anche mediante pubblicazione nell'intranet, che esterna, mediante inserimento sul sito internet www.bioagro.it in apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" o "società trasparente".

Le funzioni del Responsabile anticorruzione e trasparenza sono:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo della società;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità - art. 1, comma 10 lett. a) della legge;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione - art. 1, comma 10, lett. a) della Legge;
- verificare l'effettiva rotazione, laddove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione - art. 1, comma 10, lett. b), della Legge e ciò nei limiti di quanto è possibile in relazione alle qualificazioni professionali del personale stesso, tenuto conto del limitato numero di dipendenti in organico;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità - art. 1, comma 10, lett. c), della Legge;
- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web una relazione recante i risultati dell'attività - art. 1, comma 14 della Legge;
- ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previsti dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

In capo al Responsabile incombono le seguenti responsabilità sancite dalla Legge n. 190/2012:

- in caso di commissione, all'interno di Bioagro Srl, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno all'immagine all'Azienda stessa, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTCT e di aver osservato le prescrizioni sopra descritte;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Gli Organismi Indipendenti di Vigilanza (OIV)

Gli OIV rivestono un ruolo di coordinamento tra sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il quadro delle competenze ad essi dapprima attribuite dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009, n. 150, è stato successivamente modificato ed integrato dal d.l. 90/2014 e dal d.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, più recentemente, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74. Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati conferiti agli OIV dal d.lgs. 33/2013 e dalla l. 190/2012. Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal d.lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012.

La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

I compiti dell'OIV possono essere così sintetizzati:

- verificano che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione (art. 1, co. 14, della l. 190/2012). Nell'ambito di tale verifica, l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012);
- esprime un parere obbligatorio su una specifica misura di prevenzione della corruzione - il codice di comportamento - che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001-
- sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori
- promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

La presenza di pochissimi dipendenti in forza presso la società e la mancata adozione di un Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, con conseguente assenza di un

Organismo di Vigilanza, rende inattuabile una nomina di OIV in capo a soggetti diversi dall'attuale RPCT.

6. Pubblicità delle misure

Le misure devono avere adeguata pubblicità sia interna, anche mediante pubblicazione nell'intranet accessibile ai soggetti interni alla società, che esterna, mediante inserimento nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" o "società trasparente" del sito internet www.bioagro.it

7. La Formazione

L'attività formativa finalizzata alla conoscenza della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, sarà trattata in modo uniforme nei confronti di tutti i soggetti in forza presso Bioagro. I dipendenti dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Il programma relativo alla formazione dovrà quindi obbligatoriamente prevedere un percorso avente ad oggetto la prevenzione della corruzione, nonché tematiche di etica e legalità. Tale percorso di formazione dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione. Nel corso dell'anno 2016 la società i dipendenti di Bioagro ha completato con successo, superando il test di valutazione finale, un corso a distanza riguardante la formazione anticorruzione.

A seguito dell'adozione del Piano triennale 2018-2020, il personale della società ha adempiuto all'obbligo mediante frequenza a un corso formativo frontale su tutte le tematiche sopra descritte. L'obbligo risulta adempiuto anche nel 2021 a seguito dell'adozione del Piano aggiornato e revisionato.

8. La tutela del dipendente che segnala gli illeciti (c.d. Whistleblower)

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le recenti novità introdotte dalla Legge n. 179/2017, in tema di tutela del segnalatore, prevedono che l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che ad un'organizzazione sindacale. L'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì espressamente qualificati nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale a carico del segnalato, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dalla legge ⁽³⁾. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Le tutele fin qui citate non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

³ Art. 329 c.p.p. "Obbligo del segreto" 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Procedura Whistleblower.

- Ogni dipendente può segnalare potenziali condotte illecite di altri colleghi o dell'amministratore unico al Responsabile anticorruzione e trasparenza; la segnalazione viene effettuata con apposito **Modulo (Allegato 2)** disponibile anche sul sito internet di Bioagro.
- Il Responsabile anticorruzione garantisce l'anonimato del segnalatore.
- Il Responsabile anticorruzione dà notizia della segnalazione al Responsabile del personale, che nel caso di Bioagro coincide con l'Amministratore Unico; se le segnalazioni risultano rilevanti sotto il profilo disciplinare, il Responsabile del personale procederà secondo la normativa vigente. La segnalazione di fatti di penale rilevanza deve essere descritta in un esposto, sottoscritto dal Responsabile anticorruzione, diretto alla Procura della Repubblica.
- Qualora i fatti riguardino il Responsabile anticorruzione la segnalazione andrà effettuata all'Amministratore unico; nel caso in cui i fatti riguardino l'amministratore unico il Responsabile anticorruzione, una volta ricevuta la segnalazione, dovrà dare comunicazione ad Agenzia Veneta, quale ente controllante, all'indirizzo anticorruzione@venetoagricoltura.org.
- La società istituisce un apposito indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni (anticorruzione@bioagro.it), consultabili esclusivamente dal Responsabile anticorruzione, al fine di garantire l'anonimato delle segnalazioni. Quale canale alternativo, la società prevede sul proprio sito internet un *form*, coincidente con il Modello Allegato 2, per l'inserimento delle informazioni nel sistema informatico predisposto dall'amministrazione.
- Per quanto concerne il contenuto delle segnalazioni, queste dovranno essere circostanziate, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
- Bioagro si impegna a sanzionare l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente procedura.

9. Rotazione degli incarichi o misure alternative

L'Azienda, dato l'esiguo numero di dipendenti e l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di incarichi e responsabilità, non può applicare il principio di rotazione.

10. Conflitto d'interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi dell'Azienda rispetto

ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Legge n. 241/1990, che è ritenuto applicabile anche con riferimento alle società private controllate da ente pubblico.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio, anche solo potenziale, per l'Azienda (si rinvia anche al Codice etico e di buona condotta).

❖ ***Procedura contro il conflitto d'interessi anche solo potenziale***

- Il dipendente/collaboratore/consulente della società è tenuto a segnalare a mezzo email al Responsabile anticorruzione (all'indirizzo anticorruzione@bioagro.it) ogni situazione di conflitto d'interesse con la società, anche solo potenziale, dichiarando di astenersi dall'attività in conflitto e specificandone i motivi.
- La segnalazione viene valutata dal Responsabile anticorruzione e posta a conoscenza dell'Amministratore Unico per la valutazione di possibili soluzioni al conflitto.
- Le segnalazioni vengono archiviate e conservate a cura del Responsabile per almeno dieci anni.

11. Il sistema di monitoraggio

Bioagro prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPCT e l'eventuale necessità di revisioni. A tale riguardo, il personale può inviare al Responsabile anticorruzione indicazioni e proposte.

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette all'Amministratore unico, quale organo d'indirizzo, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione (si veda art. 1, co. 14, Legge n. 190/2012).

Vista la natura di Bioagro e gli obblighi in capo all'ente controllante, in un'ottica di semplificazione, la relazione periodica viene trasmessa anche al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Agenzia Veneta all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo amministrativo provvede a comunicare ad ANAC il Piano Triennale adottato (si veda art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012), salvo sia diversamente previsto dall'Autorità.

Nell'ambito della complessiva azione di verifica e monitoraggio del presente Piano, il Responsabile anticorruzione potrà:

- richiedere ai vari uffici informazioni e dati relativi alle attività a rischio corruzione, così come individuate dal presente piano e dalla legge;
- verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità;
- monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti di Bioagro Srl;
- effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.

Il Responsabile anticorruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@bioagro.it che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

L'adozione del presente Piano potrà portare all'implementazione di procedure e l'istituzione di regolamenti che dovessero essere ritenuti necessari per l'efficace prevenzione del rischio corruzione per dare piena attuazione agli obblighi di trasparenza.

12. I contenuti minimi delle misure: analisi, mappatura, valutazione e trattamento del rischio corruzione

12.1 L'attività di analisi

Le misure volte alla prevenzione della corruzione devono consentire l'individuazione e la gestione dei rischi di corruzione.

A tale scopo, la società effettua un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

L'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato nel 2015 e nel 2019 indica le così dette "attività generali" in cui si possono astrattamente verificare fatti di corruzione, riprendendo il contenuto del comma n. 16 della Legge n. 190/2012.

Secondo il PNA citato, al fine di elaborare delle misure minime in materia di anticorruzione e trasparenza, è fondamentale procedere seguendo i punti di seguito riassunti.

- Un'analisi del contesto esterno, intesa come disamina delle caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

A tal proposito si precisa che Bioagro opera principalmente nella commercializzazione di lieviti, fermenti lattici e starter per l'industria agroalimentare oltre alla consulenza tecnica nei settori citati nonché della vendita di servizi di analisi. Le attività di consulenza ed analisi operativamente sono prestate da personale specializzato e mediante l'utilizzo di strutture dell'ente economico partecipante, l'Agenzia Veneta (già Veneto Agricoltura).

I fornitori di Bioagro sono per lo più l'Agenzia Veneta e, in parte, soggetti privati che riforniscono a livello mondiale gli operatori che necessitano di lieviti e fermenti, trattasi di veri e propri "colossi" industriali che dispongono di strutture e tecnologie molto complesse e che hanno pochi competitor nel mercato mondiale. Il processo di approvvigionamento è, pertanto, per lo più vincolato dal mercato e per quanto concerne i servizi di consulenza è Bioagro che offre al mercato "privato" dei servizi che vengono poi svolti grazie alle strutture e al personale di Agenzia Veneta. In ogni caso, Bioagro ha adottato un manuale gestione qualità con specifica individuazione delle varie fasi delle attività svolte, dettagliando le procedure relative all'intera catena di commercializzazione dei prodotti trattati.

La quasi totalità dei pagamenti verso i fornitori avvengono con metodi tracciati. Per quanto riguarda le entrate di cassa in contanti, si tratta di somme molto modeste (qualche decina di euro) corrisposte da aziende agricole che provvedono al periodico approvvigionamento dei prodotti commercializzati da Bioagro. La società detiene il registro dei corrispettivi e tutti i pagamenti per cassa vengono tracciati anche con emissione di ddt/fattura, con successivo deposito in conto corrente societario.

Al di fuori dell'Agenzia Veneta non vi sono rapporti collaborativi con soggetti che rivestono l'incarico di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La percentuale di contenziosi è pressoché nulla.

- Un'analisi del contesto interno da intendersi come disamina degli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente. L'ANAC consiglia

di considerare, in particolare: gli organi di indirizzo, la struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.

Come accennato, Bioagro ha una struttura societaria molto snella, diretta dal 2016 dal solo amministratore unico in ottemperanza alle novelle normative, non prevede un collegio sindacale e non ha nominato un Organismo di Vigilanza. Con riferimento al personale dipendente non sono in forza dirigenti e il limitato numero di lavoratori svolge per lo più con funzioni amministrative-impiegatizie. La ripartizione delle funzioni prevede comunque una suddivisione dei ruoli con riferimento ai settori amministrativi, commerciali e tecnici, anche mediante l'ausilio di collaboratori esterni, alcuni dei quali dipendenti dell'Agenzia Veneta. Bioagro adotta un Codice etico e di comportamento ed impone l'osservanza di norme etiche ivi contenute, oltre ad adeguarsi alla normativa in punto di tutela del segnalatore di eventuali fatti corruttivi latamente intesi (c.d. tutela del Whistleblower). Il soggetto di riferimento per i flussi informativi, vista l'esigua organizzazione aziendale resta l'amministratore unico, oltre al designato Responsabile anticorruzione e trasparenza.

- La **mappatura dei processi** è l'attività che prevede un'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, ed è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. In particolare, le attività generali a rischio sono quelle aventi ad oggetto: "autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale", cui si aggiungono le attività specifiche della società, come ad esempio l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

*Al fine di semplificare sin d'ora il presente documento, si evidenzia come Bioagro non operi in molte delle aree di rischio predeterminate dal legislatore (co. 16 dell'art. 1 Legge n. 190/2012). In particolare, la società **non opera in ambito di autorizzazioni o concessioni e non eroga sovvenzioni, contributi o finanziamenti di sorta da parte di enti pubblici**. Tali attività possono pertanto essere esaminate, per mero scrupolo, sotto un profilo di astratta pericolosità. Inoltre, l'ente controllante Agenzia Veneta non finanzia in alcun modo Bioagro,*

che negli anni ha sempre prodotto utili, distribuiti in capo ai soci. Tra le attività generali a rischio corruzione individuate dalla legge residua l'ambito delle forniture dei servizi e lavori e la selezione-gestione del personale.

*- L'area di rischio connessa ad erogazioni pubbliche, sovvenzioni o altre erogazioni comunque denominate può essere presa in esame con riferimento alla **partecipazione da parte della società a bandi per l'ottenimento delle erogazioni**. In astratto la mera partecipazione al bando è possibile fonte di attività a rischio, venendo a contatto con la pubblica amministrazione nella fase di erogazione del beneficio.*

*- In relazione all'**acquisizione di forniture, servizi e lavori** Bioagro ha adottato un regolamento che, nel complesso, richiama il contenuto del codice degli appalti, sia in relazione alle soglie di spesa che con riferimento alla procedimentalizzazione delle decisioni, fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle leggi vigenti in materia. Si precisa che l'attività di acquisizione descritta è piuttosto sporadica, essendo la società di impronta squisitamente commerciale ed operando in locali che non sono di proprietà ma concessi in locazione da Agenzia Veneta.*

*- Con riferimento alla gestione del rischio connessa alla **selezione e gestione del personale** sussiste in astratto il rischio corruttivo, fermo restando che l'organico è molto limitato (quattro dipendenti) e che negli ultimi anni l'unica assunzione è stata fatta in sostituzione di una lavoratrice in congedo parentale. Bioagro ha adottato un regolamento che procedimentalizza tutte le fasi dell'instaurazione del rapporto di lavoro, cui ci si riferisce e che sarà di seguito sommariamente descritto.*

*- In relazione alla particolare realtà di Bioagro può residuare un'area di rischio in **campo economico e finanziario** legata all'organo amministrativo monocratico. Il rischio sussiste per l'assenza di limiti nella gestione in capo all'amministratore unico, ovviamente privo di deleghe di funzioni, ed essendo venuto meno il consiglio di amministrazione che consentiva un controllo sugli atti, oltre alla previsione di deleghe di funzioni.*

*- Infine, sempre con riferimento al tipo di attività svolta da Bioagro, appare doverosa l'analisi collegata alla **gestione della rete commerciale**, trattandosi di società che provvede alla commercializzazione dei prodotti, fermo restando che l'attività viene prestata in modo pressoché esclusivo nei confronti di soggetti di diritto privato, con ogni valutazione conseguente in punto di probabilità dell'evento.*

12.2 La valutazione e il trattamento del rischio in relazione alle attività sensibili

Secondo le direttive ANAC e ai criteri di valutazione del rischio aziendale in generale, un adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

Il valore del Rischio (R) di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della Probabilità (P) dell'evento per l'intensità del relativo Impatto (I):

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto}$$

$$R = P \times I$$

1) la **Probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal Responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su cinque valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

2) l'**Impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, ecc.;
- b) sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori: probabilità ed impatto, mentre il fattore "probabilità" è stato declinato in una scala crescente di cinque valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore

“impatto”, necessita di una valutazione di massima prudenza, tant’è che ANAC prevede esclusivamente i valori “alto” ed “altissimo”.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.

IMPATTO \ PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
MOLTO BASSA	Basso	Basso	Medio	Medio
BASSA	Basso	Basso	Medio	Alto
MEDIA	Medio	Medio	Alto	Alto
ALTA	Medio	Medio	Alto	Altissimo
ALTISSIMA	Alto	Alto	Altissimo	Altissimo

Valutando il “contesto esterno” ed “interno” di Bioagro come sopra descritti si possono così riassumere le valutazioni del rischio come segue.

➤ *Procedimenti di autorizzazione o concessione.*

Dall’analisi della mappatura dei processi non si tratta di un rischio specifico poiché Bioagro non si occupa di autorizzazione o concessioni.

Allo stato quindi non si è in presenza di un rischio rilevante.

➤ *Procedimenti per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

Dall’attività di analisi della mappatura dei processi si tratta di un rischio specifico dato che Bioagro gestisce direttamente l’acquisizione di forniture, servizi e lavori.

La valutazione del rischio specifico impone una valutazione prudente sotto il profilo della probabilità (P) da valutarsi come **Media**, pur non essendovi stati ad oggi episodi tali da far dubitare del corretto operato della società. Tuttavia, essendo di nuova introduzione ed adozione il Piano Triennale appare prudente attribuire la gradazione citata.

Con riferimento all'impatto (I), sicuramente è da definirsi **Altissimo**, viste le conseguenze negative che potrebbe avere un fenomeno corruttivo all'immagine della società, oltre che all'immagine dell'ente pubblico controllante.

Ne consegue, applicando la formula $R = P \times I$ secondo i criteri riassunti nella tabella sopra riportata, che il rischio nell'ambito di operatività in discussione è da definirsi

Alto

IMPATTO \ PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	X	X	X	Alto

Trattamento del rischio

La società ha adottato un regolamento riportante criteri e modalità per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, e la gestione della relativa contrattualistica, in osservanza alla normativa regionale in tema di società partecipate da enti regionali.

La società procede alla gestione del processo sensibile secondo le seguenti modalità

- Per ogni acquisizione, la Società opera attraverso un Responsabile del procedimento, di norma l'Amministratore unico, che sarà il soggetto di riferimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
- Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di acquisizione osservano le disposizioni di legge statali, comunitarie e regionali, applicabili.
- Per l'individuazione dei possibili fornitori la società provvede all'invito di un numero minimo a seconda dell'importo di spesa previsto relativo alla fornitura (si rinvia al dettagliato regolamento adottato dalla società).
- La scelta è di esclusiva competenza dell'amministratore unico, fermo restando l'applicabilità delle procedure di seguito indicate in punto di disposizioni economiche e finanziarie da parte della società, che prevedono un sistema di controllo mediante sottoscrizione per "presa visione" da parte di uno o due soggetti con mansione di Responsabile, a seconda degli importi oggetto di valutazione (si rinvia integralmente).

- La tracciabilità è garantita dal Responsabile amministrativo mediante la registrazione dell'iter autorizzativo in apposito modulo archiviato presso la società e conservato per almeno dieci anni.
- Per quanto non espressamente previsto dal regolamento adottato Bioagro applica il codice degli appalti pubblici vigente.

- ***Procedimento per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati***

Dall'analisi della mappatura dei processi non si tratta di un rischio specifico poiché Bioagro non si occupa dei procedimenti descritti.

Allo stato quindi non si è in presenza di un rischio rilevante.

- ***Partecipazione a gare o bandi volti ad ottenere erogazioni, sovvenzioni o altri contributi, comunque denominati***

Tra i rischi correlati a quelli descritti al punto che precede, vi sono quelli riferiti alla partecipazione a bandi o gare volte all'ottenimento di erogazioni, finanziamenti o contributi pubblici comunque denominati.

Bioagro, per la tipologia di attività svolta, raramente partecipa a bandi pubblici, essendo operante pressoché esclusivamente sul mercato privato. Pur tuttavia, in un'occasione ha partecipato ad un bando per la concessione di un finanziamento di un progetto di ricerca presentato unitamente ad altri enti.

Per l'attività descritta, che si colloca quindi non tanto dal lato dell'ente concedente od erogante, quanto piuttosto da quello del soggetto percipiente, appare doverosa l'attività di analisi.

Invero, trattasi di attività ad alto potenziale di rischio corruttivo ed, in particolare, ci si riferisce all'astratta consumazione dei reati: di malversazione a danno dello Stato, o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.); truffa in danno dello Stato, o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per un atto d'ufficio (corruzione impropria) (art. 318 c.p.) e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), tutti riportati per intero nelle note della parte generale del presente Piano.

La valutazione del rischio specifico impone una valutazione prudente sotto il profilo della probabilità (P) da valutarsi come **Media**, poiché non si tratta di un'attività frequente ma che ha comunque in sé un connotato di potenziale pericolosità. Con riferimento all'impatto (I), sicuramente è da definirsi **Altissimo**, viste le conseguenze negative che potrebbe avere un fenomeno corruttivo all'immagine della società, oltre che all'immagine dell'ente pubblico controllante.

Ne consegue, applicando la formula $R = P \times I$ secondo i criteri riassunti nella tabella sopra riportata, che il rischio nell'ambito di operatività in discussione è da definirsi **Alto**

IMPATTO \ PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	X	X	X	Alto

Trattamento del rischio.

Al fine di individuare i correttivi e le attività più idonee a prevenire i rischi di corruzione latamente intesa, la società gestirà con le modalità operative qui descritte il processo sensibile:

- L'Amministratore Unico decide di avvalersi dei contributi / finanziamenti pubblici;
- Il Responsabile di funzione designato effettua l'istruttoria.
- Il Responsabile di funzione designato reperisce dagli uffici competenti relativamente alle specifiche richieste formulate nel bando tutta la documentazione necessaria per richiedere il contributo. Ciascun ufficio che fornisce i dati al Responsabile che ne garantisce la veridicità, apponendo sul documento la propria firma.
- Il Responsabile di funzione predispone la domanda di contributi con la relativa documentazione e ne garantisce la veridicità.
- La domanda viene sottoscritta dall'Amministratore unico ed inviata.
- Non vi è alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione nel corso della predisposizione della richiesta di finanziamento.
- La Pubblica Amministrazione dà notizia alla Società di aver ricevuto la documentazione inviata con la richiesta di finanziamento.
- La P.A. nel corso della verifica della documentazione presentata può richiedere chiarimenti alla società per iscritto ovvero con richieste orali e il Responsabile di funzione risponde alle richieste formulate dalla P.A., fornendo eventuale documentazione integrativa. La P.A. nel corso della verifica può richiedere degli incontri con i Responsabili al fine di acquisire chiarimenti circa la documentazione presentata.

- Il procedimento si conclude con la decisione favorevole o meno della Pubblica Amministrazione.
- L'accettazione della domanda contiene anche l'indicazione dell'importo corrisposto e le finalità cui lo stesso debba essere destinato-vincolato. Il Responsabile e l'Amministratore Unico verificano tali dati.
- Eventualmente, se la procedura è rivolta al finanziamento di forniture fruite dalla società, l'ufficio amministrativo comunica agli Enti gestori delle cui forniture è stato richiesto il rimborso l'accettazione della domanda di rimborso, le relative fatture, e l'autodichiarazione che sono state regolarmente pagate.
- L'ufficio contabilità / l'amministrazione verifica e controlla la regolare erogazione del contributo e la restituzione di eventuali somme riconosciute a seguito di accettazione della domanda di finanziamento.
- Nella predisposizione della domanda e di tutta la documentazione che deve essere con essa prodotta ciascuna funzione aziendale deve seguire quanto previsto dal relativo bando di finanziamento e dalle Leggi che regolano il finanziamento.
- L'ufficio contabilità riscontra la ricezione di pagamento e verifica che esso sia stato effettuato correttamente.
- Nella richiesta di finanziamento il Responsabile di funzione deve fornire tutta la documentazione richiesta nel bando e porre la massima attenzione in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi per la partecipazione al bando, avuto riguardo alla natura di Bioagro (società controllata da ente pubblico economico), al fatturato e, più in generale, alle risultanze contabili correnti che possono essere presupposto o limite per la partecipazione al bando.

➤ ***Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera***

Dall'attività di analisi della mappatura dei processi il rischio in oggetto risulta specifico dato che Bioagro ha in forza del personale. In punto di valutazione della probabilità c'è da precisare che ad oggi la società ha quattro dipendenti, tutti assunti con mansioni impiegatizie, non vi sono dirigenti in forza e che negli ultimi anni l'unica assunzione è stata formalizzata in sostituzione di una lavoratrice in congedo parentale.

Ad ogni modo, la valutazione del rischio specifico impone una valutazione prudente sotto il profilo della Probabilità (P) da valutarsi come **Media**, pur non essendovi stati ad oggi episodi che possano far dubitare in ordine al corretto operato della società, che peraltro adotta uno specifico regolamento sulla tematica. Tuttavia, essendo di nuova introduzione ed adozione il Piano Triennale appare opportuno attribuire la gradazione citata.

Con riferimento all'Impatto (I), sicuramente è da definirsi **Altissimo**, viste le conseguenze negative che potrebbe avere un fenomeno corruttivo all'immagine della società e all'immagine dell'ente pubblico controllante.

Ne consegue, applicando la formula $R = P \times I$ secondo i criteri riassunti nella tabella sopra riportata, che il rischio nell'ambito di operatività in discussione è da definirsi **Alto**

IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
PROBABILITÀ				
MEDIA	X	X	X	Alto

Trattamento del rischio.

La società, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi:

- celerità ed economicità di espletamento della selezione e della modalità di svolgimento, ricorrendo, ove necessario all'ausilio di sistemi automatizzati;
- non discriminazione e rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;
- pubblicità delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili, dei requisiti richiesti ai candidati e delle modalità della procedura, attraverso la divulgazione sul sito web www.bioagro.it e/o mediante altri idonei mezzi di diffusione;
- imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Il processo sensibile verrà gestito secondo le procedure di seguito indicate.

- Al verificarsi della necessità di reclutare personale l'amministratore unico avvierà un'apposita procedura che rispetti i principi generali sopra descritti volta ad emettere un avviso pubblico di reclutamento.
- L'avviso contiene: l'indicazione della posizione o delle posizioni da ricoprire, con relativo inquadramento contrattuale, condizioni di lavoro, comprensive del periodo di prova e della sede di lavoro; la tipologia contrattuale richiesta; i requisiti generali, professionali e l'esperienza per l'ammissione alla selezione e i titoli di studio e/o preferenziali richiesti per la copertura della posizione; le modalità generali di svolgimento della selezione e per la presentazione delle domande, anche con riferimento alla protezione dei dati personali.

- L'avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet almeno quindici giorni prima dell'attività di valutazione delle candidature.
- L'avviso dovrà contenere l'espressa indicazione delle cause ostative alla candidatura, tra le quali vi è la condanna definitiva per un reato contro la pubblica amministrazione. Inoltre, dovrà essere prevista come causa ostativa alla candidatura, lo svolgimento, nei precedenti tre anni, di poteri autoritativi o negoziali presso la pubblica amministrazione che abbia esercitato detti poteri nei confronti della società.
- La società, in un'ottica di legalità e in attuazione dei principi generali descritti nel presente Piano richiede un requisito di onorabilità in capo a ciascun candidato, da intendersi come assenza di qualsiasi condanna definitiva per delitto doloso.
- Il candidato dovrà fornire, al fine della partecipazione alla selezione, una dichiarazione di insussistenza delle cause ostative sopra richiamate.
- L'attività di valutazione spetterà ad una Commissione composta tre componenti: l'amministratore unico, il Responsabile dell'area di riferimento presso la quale sarà collocato il candidato; da un esperto individuato tra dipendenti e/o collaboratori già in forza presso la Società, o docenti o esperti anche esterni all'azienda. Non potranno far parte della Commissione: i membri degli organi societari di nomina assembleare, coloro i quali ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o di associazioni professionali. Inoltre, è d'obbligo l'astensione da parte del membro della Commissione in conflitto d'interessi anche solo potenziale con il candidato.
- La Commissione svolgerà la procedura di valutazione, che prevede: la valutazione del requisito di onorabilità e, dunque l'assenza di condanne penali per delitti dolosi; eventuale prova preselettiva, qualora Commissione lo ritenga opportuno, secondo le modalità indicate in regolamento; la comparazione dei curricula, la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, ove essa si sia tenuta, o di tutti quelli che hanno presentato domanda, in caso contrario; per coloro che saranno stati ritenuti idonei all'esito della eventuale prova preselettiva e della valutazione per titoli la prova orale, consistente in un colloquio.
- Al termine della selezione la Commissione stilerà la graduatoria, con successiva convocazione dei candidati secondo l'ordine redatto.

Per quanto non espressamente previsto trova applicazione il “*regolamento per il reclutamento del personale dipendente*” adottato da Bioagro e pubblicato sul sito internet.

➤ ***Gestione della rete commerciale***

Dall'attività di analisi è emerso che Bioagro svolge la propria attività commerciale principalmente tramite una società di consulenza specializzata nel macrosettore in cui opera e, in via residuale rispetto al volume del fatturato, opera anche nei confronti delle piccole realtà aziendali.

La selezione di tali soggetti è fatta dall'Amministratore mediante una ricerca mirata, referenziata per serietà, capacità e pregresse collaborazioni.

La valutazione del rischio specifico impone una valutazione prudente sotto il profilo della Probabilità (P) da valutarsi come **Media**, pur non essendovi stati ad oggi episodi che possano far dubitare in ordine al corretto operato della società o del partner commerciale. Tuttavia, essendo di nuova introduzione ed adozione il Piano Triennale appare opportuno attribuire la gradazione citata.

Con riferimento all'Impatto (I), sicuramente è da definirsi **Altissimo**, viste le conseguenze negative che potrebbe avere un fenomeno corruttivo all'immagine della società e all'immagine dell'ente pubblico controllante.

Ne consegue, applicando la formula $R = P \times I$ secondo i criteri riassunti nella tabella sopra riportata, che il rischio nell'ambito di operatività in discussione è da definirsi

Alto

IMPATTO PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
	X	X	X	Alto

Trattamento del rischio.

Al fine di individuare i correttivi e le attività più idonee a prevenire i rischi di corruzione latamente intesa, la società prevede:

- La formalizzazione del rapporto mediante contratto con il quale vengono stabilite tutte le possibili clausole, modalità di esecuzione dell'incarico, voci di pagamento e/o di spesa per la società.
- Nelle ipotesi di contratti conclusi tramite agente o intermediario o consulente commerciale, vengono osservate le regole di formalizzazione descritte.
- La predisposizione delle offerte avviene a cura del Responsabile della gestione della qualità, con l'eventuale ausilio del personale amministrativo.
- Nelle forniture al dettaglio (es. nei confronti di piccole aziende agricole o dei consumatori finali) la conclusione del contratto avviene senza particolari formalità, mediante proposta ed accettazione orale e successiva emissione di documento di trasporto (d.d.t.) e/o fattura.

- I metodi di pagamento sono tracciabili, previa verifica da parte del personale amministrativo della corrispondenza tra parte contrattuale e destinatario del versamento.
- Quando Bioagro cede i prodotti commercializzati riceve i pagamenti con metodi tracciabili, salvo piccoli importi derivanti dalla cessione di prodotti al dettaglio a soggetti di modeste dimensioni o a consumatori finali.
- Tutti i pagamenti in contanti ricevuti vengono contabilizzati e registrati a cura del personale amministrativo, che rendiconta periodicamente (e non meno di una volta al mese) all'amministratore unico. Con periodicità avviene altresì il versamento dei contanti in conto corrente societario, salvo il mantenimento di un fondo cassa, comunque, non superiore ad euro 1.000,00.
- L'eventuale intervento in garanzia per difformità o vizi del bene è gestito attraverso un "registro reclami" conservato a cura del Responsabile della gestione della qualità, eventualmente con l'ausilio del personale amministrativo.
- Il Responsabile della gestione della qualità, anche mediante l'ausilio del personale amministrativo, procede all'archiviazione e alla conservazione per un periodo di almeno cinque anni di copia delle offerte inviate ai clienti, specifiche tecniche d'ordine dei clienti con allegati relativi alla corrispondenza su eventuali evasioni o modifiche dell'oggetto del contratto.

➤ ***Area di rischio specifico in campo economico e finanziario, connessa alla composizione dell'organo amministrativo monocratico.***

L'attività di analisi ha rilevato un potenziale rischio corruttivo derivante dalla composizione dell'organo amministrativo, unita alla struttura poco articolata della società. Nel dettaglio, è emerso che in attuazione alle più recenti novità normative, nel marzo del 2016 è mutata la composizione l'organo amministrativo da collegiale a monocratico con istituzione dell'amministratore unico. Non vi sono deleghe di funzioni in capo ad altri soggetti e Bioagro non ha in forza alcun dirigente.

Appare pertanto ipotizzabile, in astratto, un rischio connesso al campo economico e finanziario connesso ai poteri dell'amministratore unico con riferimento all'autonomia ed indipendenza nella deliberazione dei pagamenti e degli impegni economici e finanziari (es. mutui, finanziamenti, acquisto di immobili, operazioni finanziarie ecc.).

La valutazione del rischio specifico impone una valutazione prudente sotto il profilo della Probabilità (P) da valutarsi come **Media**, pur non essendovi dubbi in ordine all'integrità morale dell'amministratore unico. Tuttavia, essendo di nuova introduzione ed adozione il Piano Triennale appare prudente attribuire la gradazione citata.

Con riferimento all'Impatto (I), sicuramente è da definirsi **Altissimo**, viste le conseguenze negative che potrebbe avere un fenomeno corruttivo all'immagine della società e all'immagine dell'ente pubblico controllante.

Ne consegue, applicando la formula $R = P \times I$ secondo i criteri riassunti nella tabella sopra riportata, che il rischio nell'ambito di operatività in discussione è da definirsi **Alto**

IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
PROBABILITÀ				
MEDIA	X	X	X	Alto

Trattamento del rischio.

- L'organo amministrativo unico decide in piena autonomia secondo le norme statutarie. Le operazioni economiche di valore superiore a 5.000 euro e fino a 40.000 euro (iva inclusa) vanno poste all'attenzione, senza particolari formalità, del Responsabile amministrativo. Le operazioni superiori a 40.000 euro (iva inclusa) vanno poste all'attenzione del Responsabile amministrativo e del Responsabile della qualità.
- Il Responsabile amministrativo e il Responsabile della qualità non sono titolari di un diritto di veto sulle operazioni poste in essere dall'amministratore, ma consentono di inserire una forma di controllo sull'operato dell'amministratore unico.
- Nell'ipotesi in cui vi fossero delle riserve in ordine alle operazioni approvate dall'amministratore unico, dovute alla procedura seguita e/o alla non conformità ai principi fissati dal presente Piano e/o dal codice di comportamento, il Responsabile amministrativo e/o il Responsabile della qualità descrivono per iscritto all'amministratore, entro cinque giorni, le ragioni di dubbio in modo che questi possa motivare la scelta.
- L'amministratore unico è tenuto a motivare la scelta per iscritto entro dieci giorni, indirizzando la comunicazione ad entrambi i responsabili citati, anche per le operazioni di valore fino a 40.000 euro. L'amministratore non è vincolato dalle riserve formulate e, previa motivazione, può porre in essere l'operazione senza alcun limite.
- Se in capo al Responsabile amministrativo e/o al Responsabile della qualità permangono riserve questi possono inoltrare comunicazione scritta ad Agenzia Veneta (socio controllante), all'indirizzo del Direttore, al fine degli opportuni controlli da parte dell'assemblea dei soci sull'operato dell'amministratore. La

comunicazione dovrà riportare espressamente la tipologia di operazione, le riserve formulate e le motivazioni pervenute.

- In un'ottica di semplificazione le comunicazioni per iscritto potranno essere effettuate senza particolari formalità di contenuto a mezzo email agli indirizzi di posta elettronica istituzionali dei singoli soggetti coinvolti nella procedura qui descritta.
- I flussi comunicativi vengono archiviati a cura del Responsabile amministrativo e conservati per almeno dieci anni.

II - Sezione in materia di Trasparenza

1. *Trasparenza e pubblicazione degli atti*

La nozione di trasparenza va intesa in termini di accessibilità, al fine di consentire a chiunque l'accesso a informazioni, nel rispetto dei controllimiti fissati dal legislatore, di cui di seguito si farà cenno.

In tema di trasparenza, il nuovo art. 2-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'intero decreto, sia con riferimento all'accesso civico generalizzato, che in relazione agli obblighi di pubblicazione dei dati.

L'articolo definisce e delimita la nozione di "pubbliche amministrazioni" con rinvio all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, oltre a disporre che la medesima disciplina dettata dal D.Lgs. n. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, "in quanto compatibile", anche a enti pubblici economici, ordini professionali e a società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. n. 175/2016.

La disposizione normativa estende quindi il regime di trasparenza, in quanto compatibile, alle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni, da valutare in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

Gli enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgono sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, come il caso di Bioagro, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti gli enti controllati, dovranno osservare gli obblighi generali in tema di trasparenza, oltre agli obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

In punto di applicabilità della disciplina, si richiama integralmente l'**Allegato 3** che specifica le aree oggetto di trasparenza nonché le singole attività concretamente poste in essere da Bioagro.

2. *Obblighi di pubblicazione da parte delle società a controllo pubblico*

Le Linee Guida ANAC prevedono che le società in parola, in applicazione della verifica di compatibilità delle attività svolte, pubblicano i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazioni e all'attività esercitata.

Bioagro in conformità alle disposizioni di legge e alle Linee Guida ha posto in essere l'attività di verifica di compatibilità ed elaborato un Allegato al presente documento, riportante i singoli adeguamenti adottati (**Allegato 3**).

Il D.Lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” oltre a prevedere, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel medesimo Decreto. Nel dettaglio, i nuovi obblighi introdotti riguardano:

- a) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- b) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

- Con riferimento ai nuovi obblighi citati alla lettera a), si specifica che Bioagro prevede una dettagliata procedura per il reclutamento del personale, trattata nella precedente Sezione in tema di anticorruzione e adeguatamente pubblicata sul sito internet.

- Per quanto concerne la pubblicazione dei provvedimenti delle amministrazioni controllati, di cui alle lettere b) e c), si precisa che Agenzia Veneta, ente pubblico economico della Regione Veneto, non fissa alcun obiettivo specifico, né interviene determinando limiti di spesa per il funzionamento della società, ivi compreso il costo del personale. Vi è da precisare che l'ente controllante non finanzia in alcun modo Bioagro, società in attivo e che provvede con periodicità alla distribuzione degli utili ad ogni esercizio. Inoltre, Bioagro occupa soltanto quattro lavoratori dipendenti, nessuno dei quali ha incarichi dirigenziali. L'amministratore unico, informa periodicamente il Direttore di Agenzia Veneta anche mediante l'invio di rapporti periodici relativi all'andamento aziendale, ai dati contabili e alle attività commerciali poste in essere.

- ***Procedura per la garanzia della trasparenza in ordine alla rendicontazione e all'aggiornamento periodico dell'ente controllante.***

- L'amministratore unico provvede, coinvolgendo il Responsabile amministrativo, alla rendicontazione e all'aggiornamento periodico sull'andamento dell'attività mediante comunicazione all'ente partecipante, nella persona del Direttore.
- Il Responsabile amministrativo provvede all'archiviazione e alla conservazione per almeno dieci anni delle comunicazioni e delle eventuali risposte provenienti dall'Ente Agenzia Autonoma.
- In ogni caso, laddove l'Ente controllante fissasse formalmente obiettivi specifici, anche in relazione ai costi, Bioagro provvederà all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, anche prevedendo alla pubblicazione degli atti formali di recepimento e garantendo, in ogni caso, la procedura di tracciabilità e archiviazione delle attività intermedie di rendicontazione e aggiornamento in ordine all'attività.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di inosservanza degli obblighi il Decreto prevede: il divieto di percepire erogazioni da parte dell'ente partecipante (erogazioni che Agenzia Veneta, in ogni caso, non eroga in favore di Bioagro); una sanzione pecuniaria per il Responsabile; la responsabilità dirigenziale (si rinvia *in toto* al plesso sanzionatorio dettato dall'art. 47 D.lgs., n. 33/2013).

Tra le novità apportate nel 2016 al Decreto n. 33/2013 vi è l'art. 15-*bis*, che prevede gli "obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate", in base al quale le società controllate, devono pubblicare entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento con sanzione pari alla somma corrisposta per colui che ha effettuato il pagamento.

Sotto il profilo sanzionatorio la normativa vigente prevede che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.L. n. 90/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di

obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, costituisce fonte di responsabilità per l'amministratore, che dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno;

- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'ANAC.

L'ANAC ha precisato, inoltre, l'obbligo, anche in capo alle società controllate, di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2016. In particolare, con riferimento all'organo di indirizzo (amministratore unico), ai dirigenti e ai direttori generali, dovranno trovare pubblicazione i seguenti contenuti:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima Legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Bioagro adempie agli obblighi di pubblicazione descritti con riferimento all'amministratore unico, fermo restando che non ha in forza alcun dirigente né direttore generale e l'organo amministrativo è costituito dal solo amministratore unico.

3. Sito web di Bioagro e introduzione della sezione “Società trasparente”

Secondo le Linee Guida ANAC n. 1134 del 2017 le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita sezione, denominata “*Amministrazione trasparente*” o “*Società trasparente*”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Bioagro ha da tempo costituito il sito internet con dominio www.bioagro.it dove

pubblica una serie di atti e documenti relativi alla società e provvede all'aggiornamento dello stesso in conformità a quanto previsto dal presente Piano e dai relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

4. *L'accesso generalizzato*

L'accesso civico (semplice), definito dall'art. 5, co. 1, D.lgs. n. 33/2013, è costituito dal diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni, dati all'ente nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Tale accesso è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere a quanto descritto a fronte dell'inadempienza dell'ente.

L'accesso generalizzato, definito all'art. 5, co. 2, D.lgs. n. 33/2013, è costituito dal diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. Semplificando al massimo, si tratta del diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La *ratio* risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del Decreto trasparenza ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico (semplice) disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza “non richiede motivazione”.

L'ANAC ha precisato che le **società controllate** sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on-line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte.

L'accesso generalizzato, quindi, è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di comunicazione.

Con riferimento agli interessi privati, il D.lgs. n. 33/2013, all'art. 5-*bis*, definisce limiti ed esclusioni all'accesso civico, precisando che deve essere negato quando è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi (privati):

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Bioagro non svolge attività di pubblico interesse e a fronte di un accesso generalizzato sarà necessario un giudizio di bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli interessi citati.

Al fine di elaborare una procedura di gestione dell'accesso civico (semplice) e generalizzato, Bioagro ha preso come riferimento i principi previsti dalle Linee Guida ANAC 1309 del 2016.

➤ ***Procedura di gestione dell'accesso civico generalizzato***

- Bioagro istituisce un apposito *link* di collegamento sul proprio sito internet, al fine della gestione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato.
- Il Responsabile amministrativo cura la periodica e tempestiva disamina delle richieste pervenute e procede a qualificarle correttamente, come accesso generalizzato o come accesso civico, dandone tempestiva comunicazione a mezzo email all'amministratore unico.
- Il Responsabile amministrativo, laddove la richiesta sia di accesso civico (semplice) e quindi inerente a documenti, atti o informazioni già oggetto di pubblicazione, risponde all'interessato evidenziando il corretto adempimento dell'obbligo da parte di Bioagro, la sezione del sito in cui è contenuta l'atto, il documento o l'informazione e, in ogni caso precisa quanto richiesto eventualmente allegando la relativa documentazione.
- Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, avente ad oggetto, documenti, atti o informazioni che non siano oggetto di pubblicazione, il Responsabile amministrativo valuta il contenuto della richiesta, interessando anche gli uffici che detengono quanto richiesto, e rileva

eventuali pregiudizi concreti e probabili agli interessi di Bioagro, secondo i criteri previsti dall'art. 5 Legge n. 33/2013.

- La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di pregiudizi per la società viene valutata dal Responsabile amministrativo e dall'amministratore unico.
- Nell'ipotesi in cui non sussistano pregiudizi per Bioagro, il Responsabile amministrativo procede alla comunicazione di quanto previsto al richiedente, anche allegando documentazione.
- Laddove vi siano pregiudizi, valutati come concreti e probabili, devono essere comunicati al richiedente i motivi e gli interessi in contrasto con l'accesso.
- Bioagro istituisce un "registro degli accessi" che contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data, il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Società trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale; il registro è curato e custodito dal Responsabile amministrativo.
- Le comunicazioni tra Responsabile amministrativo, responsabili dei singoli uffici e amministratore unico, vengono archiviate e conservate per almeno dieci anni a cura del Responsabile amministrativo e possono essere oggetto di pubblicazione, come valutazione dell'istruttoria della richiesta.